

**CIRCOLARE N. 9**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFFICI XII E XIII
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. II
ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA
CONTABILITA' DI STATO – UFFICIO VII

Roma,

A tutte le Amministrazioni centrali dello Stato;

Agli Uffici centrali del bilancio;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDIe, p.c. Alla Corte dei conti
Via Baiamonti, 25
00198 R O M A

Allegati: vari

OGGETTO: Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016.

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2016, ai fini della redazione del conto consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti, alla luce delle novità introdotte con la riforma della disciplina contabile dei residui passivi introdotta dall'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93 recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2001, n. 196". In particolare il citato articolo 6 ha innovato

la normativa relativa al regime contabile dei residui passivi e all'accertamento e al riaccertamento annuale dei residui passivi, con l'introduzione, rispettivamente, degli articoli 34-bis e 34-ter della legge 196 del 2009.

Con il medesimo articolo 6 del citato decreto legislativo n. 93/2016 sono stati espressamente abrogati gli articoli 36 e 53 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, recante la legge di contabilità generale dello Stato e, per l'effetto, il primo comma dell'articolo 275 del regolamento alla suddetta legge di contabilità di Stato risulta in parte non più compatibile con la nuova norma primaria di riferimento.

Al contrario, deve ritenersi compatibile con le disposizioni del vigente art. 34 della legge 196/2009 il disposto del secondo comma dell'articolo 275 del RD 23 maggio 1924, n. 827, peraltro richiamato, con modifiche, dal primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 93/2016 in argomento.

Di conseguenza, salvo diverso avviso della Corte dei conti, le disposizioni dettate dal secondo e terzo comma del ripetuto articolo 275 del RD 23 maggio 1924, n. 827, devono intendersi ancora applicabili in quanto coerenti con le nuove disposizioni dell'articolo 34-ter della legge 196/2009 che ha sostituito, abrogandolo, l'articolo 53 del RD 2440/1923.

Per maggiori chiarimenti sulla nuova disciplina contabile in materia di residui si rimanda all'apposita circolare esplicativa n. 27 del 15 dicembre 2016 che illustra in dettaglio le innovazioni riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- modifica dei termini di conservazione in bilancio dei residui passivi e delle modalità di eliminazione dei residui stessi dal conto del bilancio;
- riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti);
- maggiore flessibilità per la rimodulazione delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio sulle autorizzazioni di spesa pluriennale e per le altre spese di conto capitale nell'ambito delle previsioni effettuate nel piano finanziario dei pagamenti.

DISPOSIZIONI SULL'ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO

Le risultanze contabili dei residui passivi di bilancio, per ogni capitolo o capitolo/piano gestionale troveranno la loro consueta rappresentazione nel decreto di accertamento dei residui (DAR) i cui prospetti allegati sono stati aggiornati nei contenuti per tener conto delle nuove disposizioni normative sopra richiamate.

Ai fini dell'applicazione delle norme dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(legge di contabilità e finanza pubblica) e dell'art. 275, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato), gli Uffici centrali del bilancio (UCB) e le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (di seguito anche denominati -ai soli fini della presente circolare- Ufficio di controllo contabile), collaboreranno con le Amministrazioni di riferimento predisponendo i prospetti dimostrativi delle somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo.

Tali prospetti saranno inoltrati alle competenti Amministrazioni per essere da queste allegati ai decreti ministeriali con i quali si determinano le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. I prospetti da trasmettere alle Amministrazioni devono indicare specificatamente quanto prescritto dal più volte citato art. 275, comma 2, del RD n.827/1924, nel seguente dettaglio:

- a) somme relative ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'articolo 61-bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato;
- b) somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
- c) somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate;
- d) somme concernenti gli ordinativi trasportati su ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G;
- e) eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli Uffici postali, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate;
- f) i residui di stanziamento da conservare di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi del comma 3 del ripetuto art. 275, i prospetti dovranno essere corredati:

- per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;
- per quanto attiene alle spese di giustizia di cui alla lettera e), di prospetti riassuntivi compilati per provincia;

- per le spese di cui alla lettera f), da una dichiarazione resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate, circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio, e di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni indicate nella citata dichiarazione.

Si precisa, inoltre, che il comma 1 del nuovo articolo 34-bis della legge 196/2009 dispone che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio salvo che non sia diversamente previsto con legge.

La disposizione normativa prevede, dunque, anche per gli stanziamenti di parte corrente la possibilità di essere conservati quali residui di lettera F, limitatamente alle deroghe previste da norme specifiche. Di seguito sono elencate le speciali disposizioni derogatorie.

[Deroghe previste da norme specifiche in materia di conservazione di stanziamenti di bilancio.](#)

Per effetto della disposizione recata dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato "fondo per lo sviluppo e la coesione").

Si evidenziano, altresì, le deroghe previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 209 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018":

- Art. 2 c. 11, in base al quale "le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei

contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione”;

- Art. 2 c. 32, in base al quale “le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo”;
- Art. 17, c. 7, in base al quale “le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo”.

Si segnalano inoltre:

- la norma relativa al fondo per l’occupazione e precisamente la disposizione di cui all’art. 1 c. 8 del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” che recita: “le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo”;
- la norma relativa ai progetti innovativi nel settore informatico di cui all’art. 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in base al quale le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per il finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse individuati ed approvati dall’Agenzia per l’Italia digitale.

- l’art. 1, comma 360, della legge n. 232/2016 stabilisce che: “le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l’anno 2016 confluiscono per l’anno 2017 nel Fondo medesimo”.

Particolare disciplina per le competenze fisse e accessorie e connessi oneri previdenziali e assistenziali

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, primo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all'esercizio finanziario dell'effettivo pagamento si applica alle spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, "Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti".

Nuova disciplina e modalità operative per la conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale

Il comma 3 dell'articolo 34-bis ridefinisce e innova, rispetto alla precedente normativa, la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.

Le somme stanziare in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere conservate come residui di stanziamento (lettera F), non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione di bilancio. Il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per quelle somme stanziare in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente e per le quali l'amministrazione non ha provveduto ad assumere impegni formali.

Per gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, la novità di rilievo, introdotta dal sopra menzionato comma, riguarda la facoltà riconosciuta all'amministrazione di poter disporre di tali somme non solo come residui di stanziamento, ma in alternativa, previa dichiarazione da presentare in allegato al DAR, come risorse che si propone di riscrivere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, esercitando la facoltà prevista dal

terzo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 30 della legge 196/2009.

Esercitando la facoltà anzidetta le risorse non impegnate costituiscono economie per l'esercizio finanziario in consuntivazione e potranno essere riscritte con il disegno di legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2018 quali stanziamenti di competenza.

A tal fine le Amministrazioni presentano le richieste motivate agli Uffici di controllo, i quali dopo gli opportuni controlli effettuano le operazioni nel Sistema informativo per la gestione delle Spese utilizzando la funzione "Economie da riscrivere in DLB successivi" con il percorso: Sistema Spese/Consuntivo/Economie da riscrivere in DLB successivi". Al riguardo verrà pubblicata nella sezione Documentazione di detto Sistema una nota operativa dedicata.

Dell'esercizio di tale facoltà sarà data esplicita evidenza nell'aggiornato prospetto prodotto dal Sistema Spese RG-11-SP-MR38 e nel nuovo prospetto RG-11-PG-MR40 allegati al DAR (vedasi allegati n. 3 e 4 della presente circolare).

Per le somme di cui sopra verrà data evidenza in apposito allegato al conto del bilancio per il rendiconto 2016 e al disegno di legge a partire dall'esercizio finanziario 2018.

[Nuova disciplina e modalità operative per la rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2016.](#)

Il comma 2 dell'art. 154 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, statuisce che i residui provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione, devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza.

La nuova disciplina contabile stabilisce nuovi termini per la conservazione dei residui in bilancio e nuove regole per quanto riguarda la loro eliminazione per economie o perenzione amministrativa a seconda che si tratti di residui di parte corrente o di conto capitale.

A) Residui di parte corrente

L'art. 34-bis, comma 2, della legge n. 196/2009 dispone che "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito".

Il citato comma, oltre a modificare i termini di conservazione in bilancio dei residui propri relativi alle spese correnti classificate nella categoria economica “4 - Trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche”, introduce un nuovo principio che riguarda una diversa modalità di eliminazione dei residui passivi di parte corrente dalla gestione finanziaria e l’eventuale loro successivo passaggio al Conto del patrimonio.

In attuazione di tale disposizione, alla chiusura dell’esercizio devono essere eliminati dal bilancio:

- i residui di stanziamento di parte corrente, ad eccezione di quelli per i quali il mantenimento nelle scritture contabili è espressamente autorizzato da una specifica norma di legge;
- i residui propri di provenienza 2014, per cui risultano scaduti i termini di conservazione e per i quali l’amministrazione non ha richiesto, con adeguata motivazione, la loro iscrizione nel Conto del Patrimonio.

La nuova regola del citato comma 2 dell’art. 34-bis, sostituisce il processo automatico del passaggio dei residui passivi al patrimonio, con un’attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, da svolgere a cura delle Amministrazioni competenti.

In applicazione della nuova normativa, il Sistema Spese ha provveduto a sostituire il processo automatico del passaggio dei residui passivi di parte corrente al patrimonio, con una nuova procedura che invia in economia le somme rimaste da pagare, al termine del periodo di conservazione, attraverso la generazione automatica di un giustificativo di ragioneria contenente una clausola di variazione negativa.

Con apposite interrogazioni presenti nel Sistema Spese vengono prospettate le liste delle economie sugli impegni e sui saldi per ritenute di spesa corrente, codificati come “economie da perenzione”; sulla base delle medesime deve essere condotta, da parte delle Amministrazioni, l’attività di accertamento delle somme rimaste da pagare da inviare in perenzione.

A supporto di tale attività gli UCB e le RTS inviano senza indugio le suddette liste, esportabili dal Sistema Spese in formato Excel e/o PDF.

Entro il 1° marzo 2017 le Amministrazioni devono inoltrare ai competenti Uffici di controllo le richieste motivate e documentate di conservazione delle somme nel Conto del Patrimonio.

Effettuati con esito positivo i riscontri di competenza, gli UCB e le RTS provvederanno con la massima sollecitudine consentita e comunque, attraverso apposite funzioni presenti nel Sistema Spese, all’invio in perenzione delle somme nel Conto del patrimonio, dandone informazione alle Amministrazioni, alle quali forniranno la relativa documentazione **in tempo utile per il perfezionamento dei DAR.**

B) Residui di conto capitale

L'art. 34-bis, comma 4, della legge n. 196/2009 dispone che "I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi".

Per effetto del nuovo regime di conservabilità, tutti i residui propri, di provenienza dell'esercizio finanziario 2014 hanno subito uno slittamento di un ulteriore anno per la conservazione in bilancio.

I residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti da somme stanziare nell'esercizio 2015, nonché da stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 2014 e non impegnati nell'esercizio finanziario 2016, costituiscono economie di bilancio. Tale regola generale è integrata con le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 34-ter il quale prevede per i residui di stanziamento relativi a spese pluriennali di carattere non permanente la possibilità, da parte delle Amministrazioni, di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 30 della medesima legge 196/2009.

Come per gli stanziamenti della competenza, derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, anche per le economie generate sui residui di lettera "F" non impegnati al termine dell'esercizio e relativi a tali tipologie di autorizzazioni, le Amministrazioni in sede di predisposizione del DAR possono chiedere la reinscrizione nella competenza dei bilanci futuri, a partire dalle previsioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2018, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Di tale richiesta verrà data attuazione solo successivamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti.

A tal fine le Amministrazioni presentano le richieste motivate agli UCB e alle RTS, i quali dopo gli opportuni controlli effettuano le operazioni nel Sistema informativo per la gestione delle Spese utilizzando la funzione "Economie da riscrivere in DLB successivi" con il percorso: Sistema Spese/Consuntivo/Economie da riscrivere in DLB successivi". Al riguardo verrà pubblicata nella sezione Documentazione di detto Sistema una nota operativa dedicata.

Dell'esercizio di tale facoltà sarà data esplicita evidenza nei già menzionati prospetti RG-11-SP-MR38 e RG-11-PG-MR40.

Si fa presente che non possono essere accertati al 31.12.2016 come residui di lettera a) eventuali poste relative a titoli di spesa emessi in conto capitale e da trasportare con provenienza da esercizi al limite di perenzione, giusta decisione della Corte dei Conti n. 26/CONTR/D.REL-S/08

pronunciata in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2007. Tali poste, pertanto, devono essere inviate in perenzione amministrativa.

DISPOSIZIONI PER IL RIACCERTAMENTO ANNUALE DELLE PARTITE PERENTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO

I commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter dispongono il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in esercizi precedenti a quello in consuntivazione. Lo scopo della norma è quello di ridurre lo stock dei residui passivi perenti, verificando annualmente la sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza delle partite debitorie nelle scritture contabili relative alle passività patrimoniali.

Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute con apposite scritture nel Conto del patrimonio. Solo successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio le risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati possono essere in tutto o in parte iscritte in bilancio su base pluriennale su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate, così come avvenuto nel caso dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui già condotta ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Per questo primo anno di applicazione della norma, si forniscono le istruzioni operative relativamente alla sola consuntivazione per il 2016, rinviando ad un'apposita circolare la disciplina a regime dell'attività di riaccertamento delle partite perenti.

A tal fine, per facilitare le attività di ricognizione delle partite perenti su cui potrebbe essere effettuato il riaccertamento sopra esposto, il sistema informativo del patrimonio della Ragioneria Generale dello Stato (SIPATR) rende disponibile agli Uffici centrali del Bilancio ed alle Ragionerie Territoriali dello Stato, uno specifico file excel denominato "Anagrafe dei residui perenti oggetto di riaccertamento ai sensi dell'art. 34 ter c. 4".

I sopra richiamati uffici amministrativi, a seguito dell'attività di riaccertamento e secondo le ordinarie procedure amministrative, provvederanno a comunicare al coesistente ufficio di controllo le somme da inviare in economia.

Effettuati i riscontri di propria competenza, da parte degli UCB e delle RTS , dovranno essere

effettuate, a cura degli UCB, entro la data del 30 aprile 2017, le operazioni di economia dei perenti da attribuire all'esercizio finanziario 2016, utilizzando le consuete funzioni presenti nell'applicativo SIPATR, opportunamente integrate con una nuova voce di economia denominata "Economia ai sensi dell'art. 34 ter della legge n. 196/2009".

Al fine di consentire il rispetto del termine sopra stabilito, le RTS dovranno comunicare ai competenti Uffici centrali del bilancio le somme da inviare in economia entro la data del 20 aprile 2017.

DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OLTRE LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Le operazioni connesse all'assunzione degli impegni formali oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario 2016, ai sensi degli articoli 272 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n.827, devono essere disposte entro il 10 febbraio 2017, ovvero improrogabilmente entro il 2 marzo 2017 per i soli provvedimenti assunti al protocollo nel mese di dicembre 2016 ed oggetto di formale osservazione da parte degli uffici di controllo, per i quali non si è ancora conclusa la procedura di controllo di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Si ricorda che è possibile assumere impegni oltre la data di chiusura del sistema:

- 1) per i decreti di variazione di bilancio adottati in attuazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre 2016;
- 2) per i provvedimenti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze disposti nell'ultimo mese dell'anno e relativi a riassegnazioni di entrate di scopo;
- 3) e per la ripartizione di fondi da ripartire a seguito di un provvedimento amministrativo che ne stabilisca la destinazione.

L'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) ha previsto l'anticipazione al 1° dicembre 2016 dei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2016, relativamente agli impegni di cui ai punti 2) e 3).

Si rinvia a tal proposito alla circolare n. 1 del 16 gennaio 2017.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Tutti gli impegni ed i saldi per ritenute che, alla data del 31 dicembre 2016, risultano colpiti

da perenzione, sono inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui ad eccezione fatta per quelli di spese correnti che sono posti automaticamente in economia dal Sistema Informativo delle Spese, come specificato nel paragrafo "Nuova disciplina e modalità operative per la rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2016" di questa circolare, tutti i residui dichiarati perenti automaticamente o per richiesta motivata dell'Amministrazione sono riportati nei tabulati RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2017, il Sistema informativo produce una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Pertanto le Ragionerie territoriali, consolidata l'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, riscontrata l'esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento, ne trasmettono copia ai competenti Uffici centrali del bilancio, ovviamente vistata per conferma.

Entro il mese di aprile 2017, gli stessi Uffici centrali del bilancio provvedono a trasmettere, all'Ispettorato Generale del bilancio -Ufficio II-, i suddetti tabulati definitivi, unitamente a quelli delle Ragionerie territoriali interessate per le quali, comunque, permane l'obbligo dell'apposizione del visto di competenza. I tabulati in questione dovranno essere trasmessi, quali allegati di posta elettronica, con apposita comunicazione al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@tesoro.it da cui risulti la dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio attestante la regolarità delle risultanze contabili.

Entro il 31 marzo 2017 le Amministrazioni periferiche dovranno trasmettere in originale alle competenti Delegazioni regionali della Corte dei conti e in copia conforme alle RTS i decreti di accertamento dei residui relativi alle quote di stanziamento in tutto o in parte assegnate agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Sempre entro lo stesso termine del 31 marzo 2017 le Amministrazioni centrali dovranno trasmettere in originale alla Corte dei conti - sede centrale - ed in copia conforme agli UCB i decreti di accertamento dei residui e la documentazione giustificativa delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Gli UCB, come già indicato, provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla Corte medesima.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 2016, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 31/2016 dell'IGICS e relativo manuale

concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

ITER PER LA COMPILAZIONE DEI DAR E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI CONTROLLO ED ALLA CORTE DEI CONTI

Sulla base di quanto ricevuto da parte degli UCB e delle RTS, come in dettaglio specificato nei paragrafi precedenti, le Amministrazioni dovranno emettere, entro il 31 marzo 2017, i Decreti di accertamento residui sulla base del modello 1 allegato alla presente circolare, corredati da tutta la documentazione giustificativa, e trasmetterli, contestualmente, agli Uffici di controllo contabile ed alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi del dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come modificato dell'articolo 33, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai capitoli ripartiti in piani gestionali per i quali è stata disposta la gestione unificata; in proposito occorre infatti sottolineare che non sono ammissibili inoltri separati (sub DAR), posto che la somma da conservare in conto residui deve essere determinata per ogni capitolo di bilancio.

I singoli dirigenti delegati alla spesa avranno pertanto cura di inviare al titolare del capitolo tutta la documentazione al fine di consentire allo stesso la corretta predisposizione dei DAR per la trasmissione unitaria alla Corte dei conti e all'Ufficio di controllo contabile.

Ai fini di cui sopra gli UCB e le RTS, oltre alla normale attività di predisposizione degli elenchi da cui si rilevano le somme da conservare come residui riferita ai capitoli ordinari, forniranno, con riferimento ai capitoli in gestione unificata, ogni ulteriore supporto e collaborazione alle Amministrazioni di riferimento, anche concordando con esse le misure organizzative ed operative più idonee a permettere un più agevole adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Circa le modalità di inoltro dei DAR, giova precisare che le indicazioni della presente circolare si riferiscono unicamente all'invio agli Uffici deputati al controllo contabile (UCB ed RTS), salve diverse indicazioni specifiche della Corte dei conti per l'inoltro separato dei DAR alle proprie sezioni centrali e regionali di controllo.

Per quanto concerne l'invio agli UCB e alle RTS, si evidenzia che l'articolo 61 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore (14 settembre 2016) dello stesso decreto legislativo, finalizzato all'aggiornamento e al coordinamento delle regole tecniche per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Fino all'adozione del predetto decreto ministeriale la norma ha previsto la sospensione dell'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, che ha disciplinato le *“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici”*, salva la facoltà per le Amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.

Conseguentemente, le Amministrazioni che hanno già adeguato i propri sistemi trasmetteranno tutti gli atti amministrativi e documenti allegati in forma dematerializzata, mentre le Amministrazioni che non hanno adottato sistemi informatizzati, nelle more dell'emanazione del richiamato DM, potranno eccezionalmente provvedere ad un invio in modalità cartacea.

Nei casi di invio telematico degli atti, le Amministrazioni utilizzeranno la modalità dematerializzata, con unico messaggio PEC completo di tutta la documentazione giustificativa e di supporto, autenticata in modalità digitale, come evidenziato nelle circolari del 20 gennaio 2014, n. 3 e del 9 giugno 2016, n. 17 di questo Dipartimento cui si rimanda.

Inoltre si richiama l'attenzione sull'obbligo della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, prevista laddove si trasmettano copie per immagine (scansioni) di documenti originariamente prodotti su supporti analogici (cartacei), ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e seguenti del codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Una volta ricevuti i DAR, gli uffici preposti al riscontro contabile provvederanno sollecitamente a dare informazione dell'esito del controllo alla Corte dei conti e all'Amministrazione interessata, utilizzando la modulistica presente nell'applicativo protocollo RGS (modello template) e comunque riportata in allegato alla presente circolare (allegati 5 e 5A)

Per quanto concerne l'accertamento dei residui derivanti da somme assegnate agli Organi periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, le RTS forniranno i relativi prospetti alla corrispondente Amministrazione periferica, promuovendo la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche in tali ipotesi, i decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base del modello allegato 2, sono trasmessi dalle Amministrazioni periferiche, entro e non oltre il 31 marzo 2017,

alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed in copia conforme alla RTS di riferimento, che provvederà sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e a darne informazione alla Sezione regionale medesima, utilizzando il prospetto in allegato 5A.

Si precisa che i DAR riguardanti le spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato, decentrate attraverso l'assegnazione di fondi, ai sensi della legge n.908/1960, dovranno essere emanati dalla Ragioneria territoriale dello Stato con sede nel capoluogo di Regione, titolare della gestione su base regionale, con riferimento a ciascun capitolo. A tal fine, la RTS preposta al controllo delle predette spese fornirà alle RTS con sede nel capoluogo di regione i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR.

Speciali disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato

Una particolare menzione deve essere riferita all'ufficio di controllo competente per i DAR relativi alla gestione del soppresso Corpo Forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 15-bis del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, introdotto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe):

“Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Dalla norma citata discende che il compito di porre in essere le operazioni di chiusura della contabilità dell'esercizio 2016 è affidato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri presso il Ministero della Difesa, che si avvale delle risorse già appartenenti al cessato Corpo Forestale dello Stato.

Sul punto tuttavia si rileva che la normativa sopra citata non stabilisce alcunché in merito all'UCB competente al controllo contabile, né sull'Ufficio di controllo della Sezione della Corte dei Conti competente al controllo di legittimità.

Ciò premesso, limitatamente al primo aspetto, con la presente circolare si dispone che l'attività istruttoria consistente nella compilazione dei modelli previsti nel paragrafo “DISPOSIZIONI SULL'ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO” sia effettuata, dall'UCB presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

I suddetti modelli saranno inviati dall'UCB presso il MIPAAF all'Amministrazione del Ministero della Difesa, e per conoscenza all'UCB presso tale ministero.

Conseguentemente, i Decreti di accertamento Residui, emessi dal Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - ai sensi del citato decreto-legge n. 244/2016, saranno sottoposti al controllo contabile dell' Ufficio centrale del Bilancio presso il MIPAAF. Ciò in quanto le scritture contabili e gli atti di gestione delle spese dell'E.F. 2016 del soppresso Corpo Forestale dello Stato, ivi compresa la documentazione giustificativa, sono in possesso dell'Amministrazione del MIPAAF.

Si applicano le disposizioni di dettaglio del paragrafo "ITER PER LA COMPILAZIONE DEI DAR E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI CONTROLLO ED ALLA CORTE DEI CONTI" per quanto concerne l'inoltro dei DAR alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità, precisando che, come da accordi intervenuti per le vie brevi, i suddetti decreti dovranno essere indirizzati all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Ragioniere Generale dello Stato